



## Organi di Giustizia

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 18/18

Dec. n. 17/18

Il giorno 12 settembre 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 29 agosto 2018, nei confronti di:

- 1) **DALL'ACQUA Simone**, nato a Venezia il 28.12.1982 ed ivi residente alla via Musatti n. 6, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "SPINEA", con tessera n. 18042235 e licenza velocità elite n. T03690;
- 2) **GENOVESE Denis**, nato a Venezia il 22.9.1972 ed ivi residente alla via Don Luigi Orione n. 31, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "SPINEA", con tessera n. 18042233 e licenza velocità elite n. T03689;

**incolpati di:**

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto il giorno 24 agosto 2018, alle ore 17,53, il DALL'ACQUA - durante la sessione di prove libere n° 22 (iscritte nel regolamento particolare di gara) - cedeva la propria moto al compagno di squadra GENOVESE, anch'egli iscritto alla manifestazione ma che non aveva provveduto ad effettuare le obbligatorie preventive verifiche sportive e tecniche, il quale effettuava alcuni giri di pista».*

Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 29 agosto 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ i rapporti del C.d.G. e del D.d.G. e la proposta di sanzione del C.d.G.D.;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso agli incolpati, affinché gli stessi potessero avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il 10 settembre 2018, eventuali memorie difensive e documenti. Tale facoltà non è stata esercitata dai predetti incolpati che, pertanto, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

**OSSERVA**

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto il 24 agosto 2018, alle ore 17:53 circa, presso il circuito del "Mugello" "Marco Simoncelli" nell'ambito della manifestazione NAZVE009, di cui alla "Coppa F.M.I. Velocità 2018", durante la sessione n. 22 delle relative prove libere, riferisce di fatti di particolare gravità, avendo tenuto gli incolpati, una

condotta scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I..

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle citate circostanze di tempo e di luogo, i piloti Simone DALL'ACQUA e Denis GENOVESE si sono resi, loro malgrado, protagonisti di uno spiacevole ed increscioso episodio che ha condotto alla instaurazione del presente procedimento innanzi a questo G.S.N. e che, allo stato, non risulta in alcun modo smentita da ulteriori acquisizioni probatorie. Invero, come è dato evincere dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini dallo stesso espletate ed acquisiti al fascicolo di ufficio, l'incolpato DALL'ACQUA, nel corso delle prove libere della manifestazione citata, ha effettuato una non consentita cessione della propria moto (con la quale avrebbe dovuto gareggiare) nelle mani dell'altro incolpato, GENOVESE, permettendogli, quindi, di eseguire alcuni giri di pista. Tale condotta, ovviamente, ha comportato, poi, la esclusione di entrambi dalla manifestazione, ad opera del competente C.d.G.D., ai sensi dell'art. 16.4 dell'Annesso Velocità.

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata – come detto - dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta manifestazione sportiva del 24.8.2018, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti e dotati, come è noto, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede ad entrambi i piloti incolpati. Invero, il comportamento antidisciplinare tenuto da entrambi gli odierni incolpati è compiutamente descritto sia nel rapporto di gara che nella relativa proposta di sanzione del C.d.G.d..

Inoltre, la condotta perpetrata dagli incolpati DALL'ACQUA e GENOVESE, nella citata occasione, come evidenziato, non risulta smentita da ulteriori acquisizioni probatorie, avendo gli stessi deliberatamente scelto la linea della “non difesa”, evitando, appunto, di fornire eventuali elementi a loro discolpa.

II. Fatta questa doverosa premessa, è, pertanto evidente che gli incolpati predetti hanno violato l'art. 1 R.d.G., e ciò in quanto, come già detto, hanno tenuto un comportamento contravveniente a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva, contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

Inoltre, va rimarcato che contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, i quali, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, allora, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva, ove dovrebbe prevalere lo scopo ludico ed agonistico, anziché rivalse personali..

III. Ciò posto, entrambi gli incolpati, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere, vanno puniti con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possano perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui gli stessi potrebbero eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque - conto della incensuratezza degli incolpati medesimi, non essendovi precedenti a loro carico, nonché della esclusione dalla manifestazione cui essi incolpati avrebbero dovuto partecipare (ed avverso la quale non è stata frapposta alcuna obiezione o altro mezzo di gravame), ritiene applicabile al caso di specie le attenuanti previste dall'art. 45.2 R.d.G. e, di conseguenza, irroga ai piloti Simone DALL'ACQUA e Denis GENOVESE, la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 2 (due), partendo dalla pena base di mesi 3, diminuita fino ad un terzo, secondo il dettato dell'art. 45 R.d.G., con fine pena per il 12 novembre 2018. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto, altresì, delle modalità, della natura e

del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dagli incolpati.

**P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45, 42.1 e 80 del R.d.G., dichiara:

- 1) DALL'ACQUA Simone**, nato a Venezia il 28.12.1982 ed ivi residente alla via Musatti n. 6, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "SPINEA", con tessera n. 18042235 e licenza velocità elite n. T03690;
- 2) GENOVESE Denis**, nato a Venezia il 22.09.1972 ed ivi residente alla via Don Luigi Orione n. 31, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "SPINEA", con tessera n. 18042233 e licenza velocità elite n. T03689;

**responsabili dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 2 (due), con fine pena il 12 novembre 2018.**

Depositata il 12 settembre 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Dall'Acqua Simone;
- Genovese Denis;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;

- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Veneto;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.